



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 19 del 22/08/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INTERVENTI DI LOTTA CONTRO LA ZANZARA E PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI IN CASO DI MANIFESTAZIONI ALL'APERTO.

IL SINDACO

Premesso che nel Comune di Imola sono vigenti le ordinanze del Sindaco:

- n. 4 del 16/4/2024 “*Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (culex spp)*”,
- n. 15 del 16/7/2024 “*Ordinanza contingibile urgente per interventi di lotta contro la zanzara e per la prevenzione e il controllo dell'infezione da West Nile virus mediante trattamenti adulticidi in caso di manifestazioni all'aperto*”;

i cui contenuti si richiamano integralmente;

Vista la comunicazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ad oggetto “*nuove indicazioni a seguito dell'intensa circolazione del virus West Nile nel territorio regionale*”, acquisita agli atti del Comune con prot. gen. n. 28692 del 20/08/2024, in cui viene richiesto che nelle strutture socioassistenziali e ospedali ove sono concentrate le persone più suscettibili, sia pubbliche che private e qualora siano dotate di spazi verdi circostanti fruibili, vengano effettuati trattamenti adulticidi con cadenza settimanale fino al 30 settembre 2024;

Preso atto che con la medesima comunicazione, la Regione Emilia-Romagna raccomanda che gli interventi adulticidi in aree dove sono previste manifestazioni all'aperto con ritrovamento di molte persone, vengano effettuati anche in aree verdi urbane, e che venga garantita una adeguata manutenzione dei parchi pubblici con particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali;

Vista la nota dell'ASL di Imola – Dipartimento Sanità Pubblica pervenuta al prot. gen. n. 28925 del 22/08/2024 ad oggetto “*Nuova proposta di Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione ed il controllo delle malattie da virus West Nile trasmesse da insetti vettori con particolare riferimento alle zanzare del genere Culex, a seguito delle indicazioni della Regione emesse in data 20/08/2024*” che, con richiamo alla comunicazione della Regione sopra detta, evidenzia che è necessario intensificare gli interventi di controllo e di prevenzione dell'infezione da West Nile nell'uomo previsti dal Piano Regionale di Sorveglianza e controllo delle Arbovirosi- anno 2024;

Evidenziato che la malattia da West Nile virus si trasmette mediante la puntura di zanzare infette; le zanzare vettori della malattia appartengono alla famiglia delle Culex (la comune zanzara tipica della nostra zona) normalmente presenti durante il periodo estivo sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi, in quest'ultimo contesto, alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

Evidenziato inoltre che la malattia neuro invasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

Ritenuto che sussista la necessità di emettere un provvedimento atto a recepire le indicazioni della Regione Emilia Romagna e dell'Azienda USL di Imola;

Dato atto che l'ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall'urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante il potenziale rischio rappresentato, dando al contempo atto che la comunicazione/notifica è effettuata tramite la pubblicazione stante il numero indeterminato di soggetti destinatari;

Visti:

- il R.D. n. 1265/1934;
- l'art. 5 della L.R. 19/1982 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità avvalendosi della collaborazione dell'AUSL;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

- 1) A tutti i soggetti responsabili di strutture socioassistenziali (ad es. Hospice, CRA, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case Famiglia) e ospedali con annesse aree verdi fruibili dagli utenti, di **effettuare trattamenti adulticidi con cadenza settimanale fino al 30 settembre 2024 con le modalità indicate nell'ordinanza n. 15 del 16/07/2024**, affidando l'attività a ditte abilitate che utilizzino insetticidi che comportino la minor tossicità possibile per persone, animali non bersaglio e ambiente ed adottando le necessarie precauzioni nei confronti della popolazione;
- 2) agli organizzatori di manifestazioni pubbliche e private, previste fino al 30 settembre 2024, all'aperto con ritrovo di molte persone (decade il limite minimo di 200 persone), anche nelle aree verdi urbane, di effettuare interventi adulticidi secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 15 del 16/07/2024;

RACCOMANDA

- 1) Alla società Area Blu spa di garantire una adeguata manutenzione dei parchi pubblici al fine di evitare ristagni di acqua;
- 2) A tutti i cittadini di proteggersi da punture delle zanzare Culex, in quanto vettore del virus West Nile, secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna consultabili nei siti internet:

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare-spuntiamola>

<https://www.zanzaratigreonline.it/it/comunicazione/campagna-informativa>

RICORDA

- 1) l'obbligo di comunicazione preventiva dei trattamenti adulticidi effettuati negli spazi privati e di affissione nell'area oggetto di trattamento di avvisi informativi come da indicazioni riportate nel Piano regionale di lotta e contrasto alle Arbovirosi 2024;
- 2) la necessità del proseguimento della lotta al vettore mediante trattamenti larvicidi ordinari da parte di tutti i cittadini, soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza.

AVVERTE

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

- **che l'efficacia temporale della presente ordinanza decorra dalla data di pubblicazione fino al 30 settembre 2024;**
- di dare massima diffusione al provvedimento mediante la pubblicazione all'albo pretorio fino al 30 settembre 2024, con comunicazione da parte del servizio competente sul sito web del Comune, sui social media, attraverso la stampa e con ogni altra modalità utile allo scopo;
- di trasmettere alla Direzione dell'ASL di Imola e ai Servizi competenti mediante invio alle pec distretto@pec.ausl.imola.bo.it, dir.generale@pec.ausl.imola.bo.it, sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it, la presente ordinanza con il compito di diffonderla alle strutture socioassistenziali e ospedali interessati;
- di trasmettere ad Area Blu spa mediante invio alla pec areablu@cert.areablu.com la presente ordinanza;
- la vigilanza del rispetto e dell'applicazione delle sanzioni previste nell'ordinanza al Corpo di Polizia Locale, all'Azienda USL di Imola, al Corpo Guardie Ambientali, nonché ad ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria abilitato dalle disposizioni vigenti.

COMUNICA

Ufficio Responsabile del procedimento: Ufficio Ambiente via Cogne 2 Imola (BO), tel 0542 602283, pec urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Lì, 22/08/2024

il Sindaco
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)